

ID: 12519



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE
Ufficio I

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2018 recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Modifiche ai decreti 17 luglio 2014, 20 ottobre 2014, 3 settembre 2015, 19 marzo 2016, 24 marzo 2016 e lor successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO l'articolo 2, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di Contabilità e finanza pubblica", che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei Sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

VISTO l'articolo 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che ha delegato il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della Legge 23 luglio 2009, n. 99";

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

TENUTO CONTO che, in attuazione del citato articolo 2, comma 1, della Legge n. 196/2009, è stato emanato il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

ID: 12519

TENUTO CONTO che, in attuazione del citato articolo 2, comma 1, della Legge n. 42/2009, è stato emanato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

TENUTO CONTO che in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato emanato il Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, concernente il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e il Decreto Legislativo 12 settembre 2018, n. 116, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90;

VISTA la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri e, in particolare, gli articoli 2, 12, 15 e 16 concernenti le disposizioni necessarie da parte degli Stati membri per conformarsi alla Direttiva stessa e la valutazione da parte della Commissione dell'adeguatezza degli standard contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha affidato ad Eurostat il compito di verificare l'adeguatezza degli standard contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri ai fini di una loro introduzione nel quadro normativo dei singoli Stati;

RITENUTO necessario considerare, nella definizione delle regole contabili nazionali, le indicazioni ed i programmi in materia di standard internazionali di contabilità pubblica in corso di definizione in sede Eurostat;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 3 del 25 gennaio 2017, con la quale si affida al Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato il compito di elaborare studi ed approfondimenti in materia di sistemi di contabilità pubblica e, in particolare, sull'applicabilità degli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) o degli elaborandi European Public Sector Accounting Standards (EPSAS), ai fini di una loro adozione nel quadro di una contabilità economico-patrimoniale su base *accrual* conforme alle disposizioni comunitarie;

CONSIDERATA a tal fine la necessità di elaborare delle proposte concernenti la definizione di un set di regole e standard per un autonomo sistema di contabilità economico patrimoniale conforme alle disposizioni comunitarie, su base *accrual* e predisposto per il recepimento degli IPSAS e degli elaborandi EPSAS;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 24, del 24 maggio 2017, con la quale è stato costituito un Comitato con compiti di indirizzo delle attività realizzate dai gruppi di lavoro interni al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato volte all'armonizzazione degli assetti contabili dei vari comparti della pubblica amministrazione e alla definizione delle relative regole contabili;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35, del 5 settembre 2017, con la quale è stato costituito un Gruppo di lavoro finalizzato alla preparazione e realizzazione di working visits presso alcuni Stati che già adottano sistemi di contabilità economico patrimoniale basati sul principio *accrual* e fondati sugli *IPSAS*, al fine di analizzare e comprendere le modalità di implementazione di tali sistemi e di ricavare elementi e indicazioni utili per la realizzazione di un sistema contabile *accrual* conforme alle disposizioni comunitarie e predisposto per il recepimento degli IPSAS e degli elaborandi EPSAS;

CONSIDERATI i risultati dei due progetti finanziati dalla Commissione Europea - il progetto EUROSTAT denominato "*Design a chart of accounts for the EPSAS/IPSAS based accrual accounting*" ed il progetto nell'ambito dello Structural Reform Support Programme 2017-2020 della Commissione Europea denominato "*Design of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting reform in the Italian public administration*" - entrambi finalizzati a supportare il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nell'elaborazione e nell'attuazione del recepimento di un modello di contabilità economico patrimoniale basata sul principio

ID: 12519

accrual e ispirata agli IPSAS/EPSAS;

CONSIDERATA la necessità di definire un sistema unico di contabilità economico patrimoniale per le pubbliche amministrazioni, basato sul principio *accrual*, con un unico corpus di principi generali e di principi applicati ispirati agli IPSAS e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS in coerenza con il processo di definizione degli standard nell'ambito degli specifici tavoli di lavoro dell'Unione Europea.

DETERMINA

Articolo 1

(Istituzione della Struttura di governance)

1. È istituita la Struttura di *governance* per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Struttura".
2. Gli specifici obiettivi della Struttura sono individuati nell'allegato Regolamento, che costituisce parte integrante della presente Determina.

Articolo 2

(Articolazione della Struttura)

1. La Struttura è composta da: Standard Setter Board, Comitato direttivo, Gruppo di consultazione e Segreteria tecnica.

Articolo 3

(Standard Setter Board)

1. Lo Standard Setter Board è un organo tecnico indipendente che elabora, su iniziativa del Comitato direttivo, proposte relative ai principi e agli standard di contabilità basati sul principio *accrual*, secondo gli indirizzi definiti a livello internazionale ed europeo.

Articolo 4

(Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo ha funzioni di iniziativa e di indirizzo delle attività dello Standard Setter Board ed approva i principi e gli standard contabili da questo elaborati.

Articolo 5

(Gruppo di consultazione)

1. Il Gruppo di consultazione esprime pareri sulle proposte di statuizione elaborate dallo Standard Setter Board, nonché su specifiche questioni inerenti i profili applicativi delle stesse.

ID: 12519

Articolo 6
(Segreteria tecnica)

1. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto ai lavori della Struttura ed elabora, con cadenza trimestrale, resoconti informativi per il Comitato direttivo.

Articolo 7
(Costituzione e funzionamento della Struttura)

1. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Struttura sono regolati nell'ambito del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il suddetto Regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità di selezione dei componenti dello Standard Setter Board.

Articolo 8
(Oneri della Struttura)

1. Ai componenti dello Standard Setter Board non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute dai componenti dello Standard Setter Board non residenti nel Comune di Roma, per la partecipazione alle riunioni.
2. Il rimborso attiene alle sole spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio, previa produzione dei relativi titoli di spesa, secondo la normativa prevista per il trattamento di missione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I relativi oneri gravano sul capitolo 2643 "Spese per acquisto di beni e servizi", piano di gestione n. 15 "Spese relative a progetti di ricerca, di studio e di collaborazione a livello internazionale, ivi comprese le spese di missione e di traduzione, in materia di politiche di bilancio e di principi contabili".

Roma, 05 MAR. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

ID: 12519



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA DI GOVERNANCE PER LA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI
CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE UNICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Capo I

Definizioni, Obiettivi e Compiti

Articolo 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:
 - a) "Pubbliche amministrazioni": gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Sono escluse le società;
 - b) "Struttura": la Struttura di *governance* istituita dall'articolo 1, comma 1, della Determina e articolata in Standard Setter Board, Comitato direttivo, Gruppo di consultazione e Segreteria tecnica;
 - c) "Principio *accrual*": il principio, della contabilità economico-patrimoniale, secondo il quale le transazioni e gli altri eventi economici sono rilevati in bilancio quando essi si verificano indipendentemente dal momento in cui si manifestano le relative transazioni di cassa. Pertanto, le transazioni e gli eventi contabili sono rilevati nei bilanci dei periodi ai quali questi si riferiscono;
 - d) "Quadro concettuale": il quadro teorico di riferimento funzionale alla specificazione dei criteri di definizione, rilevazione e misurazione delle poste di bilancio;
 - e) "Standard": le regole sviluppate nel rispetto dei principi che disciplinano le modalità di registrazione di eventi e transazioni contabilmente rilevanti inerenti la fattispecie che si intende disciplinare;

Articolo 2 **(Obiettivi e compiti)**

1. L'obiettivo della Struttura è quello di definire un sistema contabile basato sul principio *accrual* unico per le Pubbliche amministrazioni.
2. A tal fine, la Struttura, tra l'altro:
 - a) definisce un quadro concettuale di riferimento del sistema contabile basato sul principio *accrual* secondo le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili, definite in ambito Eurostat EPSAS Working Group;

ID: 12519

- b) definisce standard di contabilità *accrual* sulla base degli esistenti IPSAS e degli elaborandi EPSAS e definisce nuovi standard nelle materie rilevanti per l'ordinamento nazionale e non ancora disciplinate a livello europeo o internazionale;
- c) predisporre un manuale operativo per l'applicazione degli standard corredato da esempi e rappresentazioni pratiche a supporto degli operatori;
- d) definisce un piano dei conti multidimensionale, articolato in livelli, individuando come obbligatori solo quelli necessari alla predisposizione di una reportistica utile al consolidamento dei conti pubblici;
- e) elabora programmi di formazione per il passaggio al nuovo sistema contabile basato sul principio *accrual* i cui destinatari verranno individuati dal Comitato Direttivo;
- f) definisce un processo di implementazione graduale del sistema contabile basato sul principio *accrual* per il settore pubblico, secondo le indicazioni del Comitato direttivo e in linea con il percorso delineato in ambito europeo;
- g) monitora l'adeguamento del sistema informatico di supporto al nuovo modello contabile basato sul principio *accrual*;
- h) redige proposte normative per il recepimento del quadro regolamentare relativo al nuovo sistema di contabilità basato sul principio *accrual*.

Capo II

Standard Setter Board

Articolo 3

(Composizione e requisiti)

1. Lo Standard Setter Board è un organo tecnico indipendente, composto da un numero massimo di sette componenti che operano senza vincolo di rappresentanza e di mandato.
2. I componenti dello Standard Setter Board sono selezionati fra esperti nel campo dei sistemi di contabili di tipo economico-patrimoniale applicati alle pubbliche amministrazioni basati sul principio *accrual*, all'interno dei seguenti profili:
 - a) dirigenti in servizio di amministrazioni pubbliche;
 - b) accademici;
 - c) professionisti contabili e revisori legali dei conti;
 - d) altri esperti e personalità emerite, nazionali e internazionali.

Articolo 4

(Funzioni)

1. Nell'ambito del suo ruolo di organo tecnico della Struttura, lo Standard Setter Board elabora proposte relative agli obiettivi indicati nei punti da a) a e) di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Regolamento.
2. Ogni proposta di statuizione elaborata dallo Standard Setter Board, corredata dal parere di competenza del Gruppo di consultazione, viene trasmessa al Comitato direttivo per l'approvazione.

ID: 12519

Articolo 5
(Indipendenza)

1. Lo Standard Setter Board è una struttura tecnica indipendente che opera nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e responsabilità. Tali requisiti sono assicurati mediante:
 - a) il sistema di selezione che accerta la comprovata autorevolezza tecnico-professionale e garantisce pluralità nella rappresentanza dei diversi profili professionali;
 - b) l'adozione di un Regolamento interno, disciplinante i principi guida e le regole operative fondamentali che il Board si impegna a rispettare, ivi inclusa la disciplina degli obblighi di riservatezza;
 - c) l'adozione di un processo formale e trasparente per l'elaborazione di proposte inerenti principi e regole contabili.

Articolo 6
(Regime di incompatibilità)

1. Non possono svolgere il ruolo di componente dello Standard Setter Board i dipendenti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Sono altresì incompatibili con la funzione di componente dello Standard Setter Board:
 - a) contestuali incarichi di consulenza conferiti dagli Ispettorati generali e dalle Direzioni generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - b) incarichi in altri organi della Struttura;
 - c) situazioni indicate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 come cause di incompatibilità e di inconfiribilità di incarichi;
2. La presenza delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono preclusive della nomina a componente del Board e, ove insorte successivamente, sono causa di decadenza automatica dall'incarico decorso un mese dal momento della loro insorgenza, ovvero dal momento in cui se ne è avuto conoscenza.

Articolo 7
(Selezione e nomina dei componenti)

1. Le candidature a ricoprire il ruolo di componente dello Standard Setter Board vengono acquisite tramite procedura di selezione mediante un apposito bando da pubblicare sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Nell'allegato 1 alla stessa Determina sono stabiliti i criteri di selezione delle candidature sulla base dei requisiti individuati nell'articolo 3.
3. Il Comitato direttivo, nel ruolo di Commissione esaminatrice, procede alla valutazione delle candidature pervenute e alla formazione di un'apposita graduatoria. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
4. I componenti del Board sono nominati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato in ordine di posizione ricoperta nella graduatoria.

ID: 12519

Articolo 8
(Funzioni del presidente)

1. Il Presidente dello Standard Setter Board è designato a maggioranza assoluta, dai componenti del Board nel corso della prima seduta utile.
2. Oltre a rappresentare il Board nei rapporti con gli altri organi della Struttura, il Presidente svolge i seguenti compiti:
 - a) presenta al Comitato direttivo il Programma di lavoro annuale elaborato sulla base del Piano triennale definito dallo stesso Comitato direttivo;
 - b) coordina le attività del Board. In particolare definisce l'ordine del giorno, convoca le sedute, presiede la discussione e monitora l'avanzamento delle attività e i risultati conseguiti rispetto al Programma di lavoro annuale;
 - c) informa con apposita relazione annuale il Comitato direttivo sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

Articolo 9
(Durata e rinnovo dell'incarico)

1. I componenti dello Standard Setter Board durano in carica 3 anni a decorrere dal momento dell'insediamento. L'incarico può essere riconfermato una sola volta, compatibilmente con quanto disposto al comma successivo.
2. Al fine di garantire autonomia e imparzialità dell'organo e, allo stesso tempo, assicurare la continuità nei lavori in fase di rinnovo, l'incarico può essere riconfermato per un numero di componenti non superiore ai due terzi.
3. In caso di interruzione anticipata dell'incarico per decadenza, dimissioni o altra causa, il Comitato direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, procede alla nomina di un sostituto attingendo alla graduatoria di cui all'articolo 7, comma 3, ovvero autorizzando l'avvio del procedimento di selezione ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Capo III

Comitato direttivo

Articolo 10
(Composizione)

1. Il Comitato direttivo è composto dal Ragioniere Generale dello Stato, che lo presiede, dall'Ispettore Generale Capo di finanza, dall'Ispettore Generale Capo del bilancio, dall'Ispettore Generale Capo per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dall'Ispettore Generale Capo per la spesa sociale, dall'Ispettore Generale Capo per l'informatica e l'innovazione tecnologica, dall'Ispettore Generale Capo per la contabilità e la finanza pubblica e dal Direttore Generale del Servizio Studi Dipartimentale.

ID: 12519

Articolo 11
(Funzioni del Comitato)

1. Nell'ambito dei compiti di iniziativa, di indirizzo e di approvazione delle statuizioni proposte dallo Standard Setter Board, il Comitato direttivo svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a) definisce le modalità e la tempistica di applicazione del sistema contabile di tipo economico-patrimoniale basato sul principio *accrual*;
 - b) elabora, con il supporto della Segreteria tecnica, il Piano triennale delle attività della Struttura, gli obiettivi, le azioni e i tempi necessari per la realizzazione. Il Piano viene elaborato ad inizio di mandato e, successivamente, aggiornato annualmente entro il mese di gennaio. Il Piano viene trasmesso allo Standard Setter Board e al Gruppo di consultazione;
 - c) verifica, con cadenza trimestrale, sulla base delle relazioni prodotte dalla Segreteria tecnica, la coerente realizzazione delle attività e, tenuto anche conto delle eventuali osservazioni e segnalazioni proposte dallo Standard Setter Board, valuta e adotta eventuali interventi di revisione e di aggiornamento;
 - d) valuta le iniziative necessarie, anche sotto il profilo normativo, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano triennale delle attività, nonché l'attivazione di procedure pubbliche di consultazione con i portatori di interesse esterni;
 - e) approva il quadro concettuale di riferimento e gli standard ed ogni altra statuizione proposta dallo Standard Setter Board in coerenza con il Piano triennale delle attività;
 - f) qualora ravvisi, anche sulla base del parere espresso dal Gruppo di consultazione, profili di criticità inerenti gli aspetti applicativi delle suddette statuizioni, trasmette allo Standard Setter Board il proprio parere motivato con richiesta di revisione in coerenza con i rilievi;
 - g) individua i tempi e le modalità di pubblicità dei lavori della Struttura.
2. Il Comitato direttivo decide a maggioranza assoluta. Se il numero dei componenti è pari, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 12
(Funzioni del Presidente)

1. Oltre a rappresentare il Comitato direttivo nei rapporti con gli altri organi della Struttura, il Presidente svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - a) coordina le attività Comitato;
 - b) definisce l'ordine del giorno, convoca le sedute e presiede la discussione;
 - c) presenta allo Standard Setter Board il Piano triennale delle attività approvato, ed annualmente aggiornato, dal Comitato direttivo.

Articolo 13
(Sostituzione)

1. Al fine di garantire continuità ed efficienza ai lavori, ciascun componente del Comitato direttivo nomina, in occasione della prima seduta, un proprio supplente scelto fra i dirigenti dell'Ispettorato o della direzione di cui è titolare. La nomina diviene efficace con la verbalizzazione degli esiti della seduta.

ID: 12519

2. La nomina di cui al comma 1 può essere modificata ad opera dell'Ispettore Generale Capo o del Direttore Generale mediante semplice comunicazione via email alla Segreteria tecnica e verbalizzata nel corso della prima seduta utile.
3. In caso di assenza, il Presidente nomina un proprio sostituto tra i componenti del Comitato direttivo.

Capo IV

Gruppo di consultazione

Articolo 14 **(Composizione)**

1. Il Gruppo di consultazione è composto da personale in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale nominato dagli Ispettori Generali Capo e dal Direttore del Servizio Studi Dipartimentale.
2. L'incarico di componente del Gruppo di consultazione è conferito e revocato dagli Ispettori Generali Capo e dal Direttore del Servizio Studi Dipartimentale presenti nel Comitato direttivo, in relazione al rispettivo ambito di competenza.

Articolo 15 **(Funzioni)**

1. Il Gruppo di consultazione svolge la funzione consultiva in favore del Comitato direttivo. Esprime le proprie valutazioni sulle proposte di statuizione del Board prima che queste vengano presentate per l'approvazione al Comitato direttivo.

Capo V

Segreteria tecnica

Articolo 16 **(Composizione)**

1. La Segreteria tecnica, istituita nell'ambito del Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato con Determina del Direttore Generale, è composta da dirigenti e funzionari in forza alla stessa Direzione e può avvalersi della collaborazione di istituzioni ed esperti esterni all'amministrazione;

Articolo 17 **(Funzioni)**

1. La Segreteria tecnica garantisce l'operatività della Struttura coadiuvandoli nello svolgimento delle rispettive attività. A tal fine, tra l'altro, si occupa:
 - a) dell'organizzazione, anche logistica, delle riunioni;
 - b) dei procedimenti relativi ai rimborsi spese di cui all'articolo 8 della presente Determina;
 - c) della redazione del rapporto trimestrale al Comitato direttivo sullo stato di avanzamento del Piano triennale delle attività.

ID: 12519

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 18

(Organizzazione delle attività della Struttura)

1. Nella prima seduta utile le diverse articolazioni della Struttura, ad eccezione della Segreteria tecnica, definiscono il proprio Regolamento interno volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute e della relativa verbalizzazione.

Articolo 19

(Modifiche del Regolamento)

2. Successive modifiche, integrazioni e correzioni del Regolamento sono adottate con Determina del Ragioniere Generale dello Stato, su iniziativa del Comitato direttivo.

Roma li

05 MAR. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato